ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 18 AGOSTO 1971 [1]

GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) contro Commissione delle Comunità europee

Causa 45-71 R

Nel procedimento 45-71 R

GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) di Berlino, rappresentata dal suo direttore generale sig. Erich Schulze, con l'avvocato prof. Philipp Möhring, patrocinante dinanzi al Bundesgerichtshof, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, rue Philippe-II,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico avv. J. Thiesing, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Émile Reuter, 4, boulevard Royal,

resistente,

procedimento avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 2 giugno 1971 (IV/26760 – GEMA) relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la presente

1 — Lingua processuale: tedesco.

ORDINANZA

Il 2 giugno 1971, in esito ad una procedura iniziata d'ufficio (in forza dell'art. 86 del trattato CEE) contro la «Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte» (GEMA), la Commissione adottava una decisione in cui constata che diverse disposizioni dello statuto della GEMA (indicate all'art. 1) nonché alcune pratiche di cui si fa carico alla stessa nell'art. 2, costituiscono infrazioni del suddetto art. 86.

A norma dell'art. 3 della decisione, la GEMA è tenuta a porre fine immediatamente a dette infrazioni e a prendere, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione, le misure necessarie per modificare le disposizioni di cui all'art. 1.

La decisione veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 20 giugno 1971.

Con ricorso depositato in cancelleria il 26 luglio 1971 e registrato col numero di ruolo 45/71, la GEMA chiedeva alla Corte l'annullamento della decisione in questione.

Con atto separato, registrato lo stesso giorno, essa ha chiesto inoltre, in forza degli artt. 185 del trattato CEE e 36 del protocollo sullo statuto della Corte e in conformità all'art. 83 del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione della decisione 2 giugno 1971.

A sostegno dell'istanza, la GEMA adduce l'impossibilità di por fine alla situazione di cui le viene fatto carico senza che la sua attività ne risulti paralizzata in modo irreversibile. Tenuto conto della posizione giuridica propria e dei suoi soci attuali e futuri, la richiedente afferma che le è impossibile garantire la continuità della sua azione, procedere alla ripartizione dei diritti d'autore e al versamento delle prestazioni sociali agli aventi diritto.

Essa osserva inoltre che non si può fare una distinzione tra le «infrazioni» addebitatele, che dovrebbero cessare immediatamente, e le «disposizioni statutarie», che andrebbero modificate nel termine di sei mesi. Infine, la GEMA si trova nell'impossibilità di stipulare entro breve termine nuovi contratti che tengano conto delle critiche formulate dalla Commissione.

Contro l'adozione del provvedimento richiesto, la Commissione sostiene anzitutto che l'istanza è in contraddizione con la dichiarazione della richiedente di aver posto fine alle infrazioni constatate all'art. 1, nn. 1-6, e all'art. 2, n. 3, della decisione impugnata. La Commissione fa riferimento alla corrispondenza intercorsa fra le parti circa le conseguenze della decisione stessa.

La Commissione si dichiara ormai disposta a sospendere l'esecuzione della decisione fino alla pronunzia della sentenza nella causa principale, in parte incondizionatamente (art. 1, nn. 7 — per i contratti conclusi fino all'8. 6. 1971 — e 12), in parte a determinate condizioni (art. 1, nn. 7 — per i contratti conclusi dopo l'8. 6. 1971 — e 9). Essa cerca di dimostrare l'impossibilità di concedere la sospensione per quanto riguarda le restanti parti della decisione (art. 1, nn. 8, 10, 11 e 13, e art. 2, nn. 1 e 2), non essendo provata la necessità o l'urgenza.

Le parti sono state convocate all'udienza del 18 agosto 1971, in cui hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto alle domande loro rivolte. Esse sono state invitate a precisare i punti sui quali sembrava loro possibile un ravvicinamento delle rispettive posizioni.

Sull'esecuzione immediata dell'art. 1

1 L'art. 1 della decisione litigiosa constata le infrazioni dell'art. 86 del trattato, che derivano dall'«esistenza» e dall'«applicazione» di varie disposizioni dello

statuto della GEMA, del contratto di cessione, del regolamento interno e dello statuto della cassa sociale. L'art. 3 sancisce l'obbligo della società di por fine «immediatamente» alle suddette infrazioni e di adottare, entro sei mesi dalla notifica della decisione, i provvedimenti necessari per modificare le relative disposizioni. Nell'istanza di sospensione dell'esecuzione, la GEMA precisa di aver posto fine alle infrazioni constatate all'art. 1, nn. 1-6, di guisa che la Corte dovrà statuire unicamente sulla sospensione dell'esecuzione delle restanti disposizioni dello stesso articolo (nn. 7-13).

2 L'art. 3, che prevede un termine di sei mesi per modificare i testi da cui derivano le infrazioni, e sancisce al tempo stesso l'obbligo di porre fine immediatamente a queste ultime, può far sorgere difficoltà d'interpretazione che non possono esser risolte nell'ambito del presente procedimento.

Benché il duplice termine possa corrispondere alla distinzione fatta all'art. 1 fra «esistenza» ed «applicazione» dei testi litigiosi, non si può escludere, prima della pronunzia della sentenza nella causa principale e data la formulazione imprecisa dell'art. 3, che l'obbligo di esecuzione immediato riguardi soltanto i contratti di cessione posteriori alla notifica della decisione, e il termine di sei mesi valga invece per i contratti anteriori. Questa ultima distinzione sembra essere ammessa anche dalla Commissione, la quale ha dichiarato, nella discussione orale, di rinunciare all'esecuzione immediata dell'art.1, n. 7, per quanto riguarda i contratti di cessione anteriori alla notifica della decisione.

Per i nuovi contratti di cessione, posteriori alla suddetta notifica, la sospensione dell'esecuzione non sembra da prendere in considerazione, tanto più ch'essi possono contenere tutte le opportune clausole di riserva circa le eventuali conseguenze dell'emananda sentenza. Le difficoltà materiali che la GEMA sostiene di poter incontrare al riguardo non sono insormontabili, tanto più che la Commissione ha ammesso, durante la trattazione orale, che la ripartizione per categorie di cui al n. 7 poteva essere provvisoriamente sospesa.

Queste eventuali difficoltà non possono quindi costituire un ostacolo all'applicazione dell'art. 185 del trattato, secondo cui i ricorsi «non hanno effetto sospensivo».

3 Per l'esecuzione dell'art. 1, nn. 8-13, non sembra si debba tener conto della distinzione fra contratti di cessione vecchi e nuovi; nulla consente perciò, allo stato degli atti, di escludere assolutamente l'interpretazione secondo cui in tal caso si applica il termine di sei mesi previsto dall'art. 3. Si può comunque temere che, dati il numero e la natura dei testi di cui trattasi (statuto della

GEMA, regolamento interno e statuto della cassa sociale), la varietà e la complessità delle misure adottate, la loro incidenza sui rapporti fra la GEMA e i suoi soci, l'esecuzione immediata di tali misure possa danneggiare gravemente l'attività della GEMA e gli interessi ch'essa gestisce, prima della scadenza del termine normalmente necessario per la pronunzia della Corte. A prescindere da eventuali more, questo termine corrisponde in sostanza a quello impartito all'art. 3 della decisione.

D'altra parte, rinunziando, con o senza riserve, all'esecuzione immediata dell'art. 1, nn. 9 e 12, la Commissione stessa ammette ch'essa presenta delle difficoltà. Di conseguenza, senza pregiudizio dell'emananda sentenza e dei suoi effetti, sembra che circostanze eccezionali giustifichino «prima facie», ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione dell'art. 1, nn. 8-11 e 13, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione della Commissione.

Sull'esecuzione immediata dell'art. 2

4 L'art. 2 della decisione constata le infrazioni dell'art. 86 che derivano da alcune pratiche consistenti nell'estensione contrattuale dei diritti d'autore a determinate opere musicali, nell'imposizione di un diritto di licenza sulle riproduzioni sonore importate o reimportate in Germania, nell'applicazione ai magnetofoni e ai magnetoscopi importati in Germania di un diritto superiore a quello imposto ai prodotti tedeschi. L'art. 3 ingiunge alla GEMA di porre fine immediatamente a tali pratiche.

Esse non si fondano sullo statuto della GEMA, né sugli altri testi che questa è tenuta a modificare a norma dell'art. 1, ma costituiscono semplici dati di fatto. Non risulta dalle osservazioni scritte, né dalle difese orali, che l'interruzione di tali pratiche possa compromettere nelle sue basi essenziali quella che, secondo lo statuto, dovrebbe essere l'attività della GEMA.

È vero che tale interruzione può costituire per quest'ultima una difficoltà da valutare, nell'ambito del presente procedimento, tenendo conto unicamente di quanto dispone l'art. 185 del trattato; non sembra tuttavia ch'essa possa paralizzare in modo irreversibile l'attività della GEMA. La richiedente ha del resto affermato di aver posto fine spontaneamente ad una delle pratiche di cui trattasi (art. 2, n. 3).

Non è quindi il caso di sospendere l'esecuzione dell'art. 2, nn. 1 e 2, della decisione impugnata.

Sulle spese

5 Le spese, per il momento, vanno riservate.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentite le difese orali delle parti,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 86 e 185,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 36,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 83 e seguenti,

Dato atto alle parti del fatto che:

1. la GEMA ha dichiarato di aver «già posto fine» alle infrazioni di cui all'art. 1, nn. 1-6, e all'art. 2, n. 3, della decisione della Commissione 2 giugno 1971;

2. la Commissione ha dichiarato di rinunziare senza condizioni all'esecuzione immediata dell'art. 1, nn. 7 — per i contratti conclusi fino all'8 giugno 1971 — e 12,

il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee così provvede:

1° L'esecuzione dell'art. 1, nn. 8, 9, 10, 11 e 13, della decisione della Commissione 2 giugno 1971 (IV/26760 — GEMA), relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE, è sospesa per un periodo di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

2° Per il resto, l'istanza di sospensione dell'esecuzione della summenzionata decisione è respinta, fatto salvo quanto dichiarato dalla Commissione circa l'esecuzione dell'art. 1, nn. 7 e 12.

3° È riservata ogni decisione sulle spese.

Così deciso a Lussemburgo il 18 agosto 1971.

Il presidente
R. Lecourt

Il cancelliere
A. Van Houtte